

Il diritto all'identità dei figli in due recenti pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione

Chiara Ingenito*

THE RIGHT TO IDENTITY OF CHILDREN IN TWO RECENT DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT AND THE SUPREME COURT

ABSTRACT: The identity of the person is an essential and distinctive element of his individual heritage and constitutes a real right. Two recent decisions, one of the Constitutional Court of May 2020 n. 127 and one of the Supreme Court, of September 2020 n. 19824, provided an opportunity to reflect on the issue of protecting the identity of children. In the first case of the child born from insemination heterologous and, in the second, of the child born of an anonymous mother, because, in both cases, there are significant problems of balancing the right of identity with other relevant rights or interests.

KEYWORDS: Identity; insemination heterologous; anonymous; mother; best interest of the child; balancing

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il diritto del figlio al proprio *status filiationis* e alla propria identità personale – 3. La sentenza n. 127/2020 della Corte Costituzionale: la tutela dell'identità *acquisita* del figlio nato da PMA – 4. La sentenza n. 19824/2020 della Corte di Cassazione: la tutela dell'identità del figlio nato da madre anonima – 5. Conclusioni.

Commentaries

* Dottoressa di ricerca dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Mail: chiara.ingenito@uniroma1.it. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.



1. Introduzione

L'identità della persona è elemento essenziale e distintivo del suo patrimonio individuale e costituisce, tanto un vero e proprio diritto¹, che si è consacrato a livello normativo e giurisprudenziale, quanto un interesse della persona ad essere identificata² e riconosciuta nella sua realtà individuale³.

Il diritto civile⁴ fu il primo ad interessarsi al tema dell'identità, quale insieme degli elementi identificativi di un soggetto oggettivamente rilevabili dalla collettività.

Tale connotazione sembra aderente anche ad un inquadramento pubblicistico, secondo cui l'obiettivo perseguito è quello di identificare il soggetto nei rapporti con i terzi, nel suo agire sociale, nelle relazioni sociali e nei rapporti con lo Stato. Infatti, l'interesse protetto è, non solo quello del soggetto titolare del diritto, ma anche quello dei terzi e della società alla certa identificazione dei consociati. Si tratta, quindi, non soltanto di un interesse di natura privatistica, ma anche di natura pubblicistica⁵.

¹ Per una prima bibliografia di riferimento: G. BAVETTA, *Identità (diritto alla)*, in *Enc. del dir.*, XIX, Milano, 1970; F. MODUGNO, *I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995; A. PACE, *Il c.d. diritto alla identità personale a gli art. 2 e 21 della Costituzione*, in G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI, *Il diritto alla identità personale*, Padova, 1981, 36 ss.; G. FINOCCHIARO, *Identità personale (diritto alla)*, in *Digesto, discipl. Privatistiche, Sez. civ., Agg.*, Torino, 2010; G. FINOCCHIARO, *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome, identità personale*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, F. GALGANO (diretto da), Padova, 2008; A. PACE, *Il c.d. diritto all'identità personale e gli artt. 2 e 21 della Costituzione*, in G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI (a cura di), *Il diritto all'identità personale. Un seminario promosso dal centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei e dal Centro Studi e Documentazione Giuridica*, Padova, 1981.

² Sul profilo dell'identità quale strumento identificativo, si rinvia a V. ZENO ZENCOVICH, *Identità personale*, in *Dig. Disc. Priv.*, IX, Torino, 1993, 294 e poi G. PINO, *L'identità personale*, in *Trattato di biodiritto*, Torino, 2010, 306 il quale afferma che «l'identità personale è il risultato, continuamente rivedibile, di un processo: un processo di identificazione».

³ Sulla natura multiforme di tale diritto, si rinvia a G. MATUCCI, *La dissoluzione del paradigma della verità della filiazione innanzi all'interesse concreto del minore* (Nota a sent. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272), in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 15 febbraio 2018, 11 e ss., la quale afferma che «ogni questione che incida sul suo godimento presuppone attenta valutazione delle componenti che entrano in gioco. Quando ci si riferisce al diritto all'identità personale, si allude, anzitutto, a due situazioni giuridiche distinte ma complementari: il diritto dell'interessato a costruire da sé e per sé la propria identità in modo sereno ed equilibrato (che è, poi, il diritto all'identità nella sua dimensione individuale); il diritto d'essere rispettati per ciò che si è nella propria comunità di appartenenza, ossia il diritto d'essere accolti nella propria interezza, per quelli che sono il proprio modo di essere, di pensare e la propria storia personale (quello che si definisce diritto all'immagine o diritto all'identità nella sua dimensione sociale)».

⁴ G. FALCO, *Identità personale*, in *Nuovo Digesto Italiano*, VI, Torino, 1938; L. BIGLIAZZI GERI, *Impressioni sull'identità personale*, 1985; L. BONESCHI, *Persona, diritti della persona, politica dei diritti della persona*, in G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI (a cura di), *Il diritto all'identità personale*, cit.; A. DE CUPIS, *La verità nel diritto*, in *Foro Italiano*, IV, 1952, 223.

⁵ G. FINOCCHIARO, *op.cit.*, 724.

In giurisprudenza, già dagli anni '70⁶, veniva teorizzato un diritto all'identità personale, riconducibile all'art. 2 Cost.⁷ e ritenuto giuridicamente meritevole di tutela.

Con la sentenza n. 3769 del 1985, la Cassazione aveva infatti precisato che

«Ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico professionale ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale».

La novità di tale decisione risiede nel superamento dell'identificazione di tale diritto con la tutela del nome e dell'immagine, configurando l'identità come autonomo diritto della personalità, direttamente garantito dalla Costituzione.

⁶ In merito alla giurisprudenza in tema di identità, si rinvia alla metà degli anni '70 del secolo e precisamente a Pret. Roma 6/05/1974, GI, I, 2, 514, e che ha trovato il suo primo vero riconoscimento operato dalla Suprema Corte circa dieci anni dopo, con una sentenza nota come il "caso Veronesi": Cass. 22/06/1985, n. 3769 e poi ancora Cass. civ. sez. I, 7.2.1996, n. 978.

⁷ Nello specifico, l'ancoraggio costituzionale del diritto all'identità personale è rinvenibile nell'art. 2 Cost. inteso tale precetto nella sua più ampia dimensione e suscettibile, per ciò di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del pieno sviluppo della persona umana, di cui al successivo art. 3 Cost. Infatti, l'art.2 della Costituzione va inteso come una fattispecie *aperta*, che non si limitava soltanto a riepilogare i diritti fondamentali espressamente menzionati nel testo costituzionale, bensì va ritenuta una clausola aperta e generale di tutela del libero ed integrale svolgimento della persona umana, idonea di conseguenza ad includere ed assicurare tutela a nuovi interessi emergenti ed essenziali della persona. A. BARBERA, "Nuovi diritti": *attenzione ai confini*, in L. CALIFANO, (a cura di), *Corte costituzionale e diritti fondamentali*, Torino, 2004 ed anche A. BARBERA, *Art. 2*, in G. BRANCA, (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali, art. 1-12*, Bologna, 1975, 50 ss.

Tuttavia, va anche ricordato che, una parte della dottrina, riconduce la garanzia costituzionale del diritto all'identità personale al principio della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 cost., in base all'agevole rilievo che l'attribuzione ad un soggetto di opinioni mai professate viola il suo diritto appunto a non manifestare certe idee e opinioni, e a vedersi riconosciuta la paternità solo delle proprie idee e opinioni. A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Padova, 2003 e G. PINO, *Il diritto all'identità personale Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna, 2003.

In merito alla giurisprudenza della Corte costituzionale, quest'ultima si è soffermata sull'identità con alcune pronunce risalenti (nn. 13/1994 e 297/1996), prima in tema di cognome⁸, quale segno distintivo irrinunciabile dell'identità, per poi consacrarne la dignità costituzionale⁹ affermando che

«è certamente vero che tra i diritti che formano il patrimonio irrettrabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale. Si tratta - come efficacemente è stato osservato - del diritto ad essere sè stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo. L'identità personale costituisce quindi un bene per sè medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata»¹⁰.

A livello normativo, è il codice in materia di dati personali il primo a menzionare l'identità personale, precisamente all'art. 2 del Dlgs. n. 196 del 2003¹¹.

Il codice civile, solo successivamente, nel 2012, ha introdotto tale diritto all'art. 262 c.c. comma 2 bis¹², rispetto alla scelta del figlio di poter aggiungere, anteporre o sostituire il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto, o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento avvenuto da entrambi, con quello attribuitogli dall'Ufficiale dello Stato civile, se divenuto segno autonomo e distintivo nella comunità sociale.

Nell'ambito della dottrina, l'esigenza di tutelare un diritto all'identità o meglio all'identificazione dell'individuo, sorge, già agli inizi dello scorso secolo, nel 1905, con l'opera di Nicola Stolfi dedicata ai segni di distinzione personali¹³, quali il cognome, il prenome, il soprannome, ect. Solo successivamente si fa chiara, in dottrina, l'esigenza di tutela «non solo dei singoli segni distintivi della persona,

⁸ Sul tema del rapporto tra identità e cognome, si rimanda a al profilo dell'automatica acquisizione, anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi legittimamente manifestata, da parte del figlio, del cognome del padre; sia al profilo dell'impossibilità per i genitori di determinare il cognome del proprio figlio legittimo mediante l'imposizione di entrambi i loro cognomi; e conseguentemente dell'impossibilità in ogni modo per il figlio di assumere anche, *ope legis*, il cognome materno. Corte Cass., sez. I, ord. 26 febbraio-17 luglio 2004, n. 13298, La Corte costituzionale, con le decisioni nn. 176/1988, 576/1988 e 145/2007, ed infine con la sentenza n. 61 del 2006, fino alla n. 286/2016 e, in ultimo all'ordinanza n. 18/2021, aveva già approfondito le problematiche legate all'attribuzione automatica del cognome paterno al figlio. Sul punto, sia consentito rinviare a C. INGENITO, *L'epilogo dell'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio (Nota a Corte costituzionale n. 286/2016)* in *Osservatorio Aic*, 2, 2017, Fra i primi commenti si veda anche: E. MALFATTI, *Illegittimità dell'automatismo, nell'attribuzione del cognome paterno: la "cornice" (giurisprudenziale europea) non fa il quadro*, in *www.forumcostituzionale.it* (10/03/2021), e V. DE SANTIS, *Il cognome della moglie e della madre nella famiglia: condanne dei giudici e necessità di riforma. L'unità della famiglia e la parità tra i coniugi alla prova*, *Focus- Human Rights*, in *www.federalismi.it*, 1, 2017 (10-03-2021).

⁹ A. PIZZORUSSO, *I profili costituzionali di un nuovo diritto della persona*, in in G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI (a cura di), *Il diritto all'identità personale*, cit.

¹⁰ Corte Costituzionale n. 13/1994, 5.1 Cons. in diritto.

¹¹ A. PALMIERI, R. PARDOLESI *Protezione dei dati personali e diritto di cronaca: verso un nuovo ordine?* in *FI*, I, 2000, 664-675.

¹² Legge sulla filiazione n. 219/2012 *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*. Si rinvia per tutti a C.M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1, La famiglia*, quinta edizione 2014, 329 e ss.

¹³ N. STOLFI, *I segni di distinzione personale: cognome, prenome, soprannome, pseudonimo, titoli nobiliari e altri distintivi araldici*, 1905.

bensi anche di un più ampio diritto con una sua fattispecie autonoma direttamente connessa alla tutela della persona»¹⁴.

L'identità pertanto, è diventata, sempre più, un concetto ampio¹⁵ che contraddistingue il soggetto da un punto di vista globale, nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche, al fine di esprimere la propria effettiva personalità individuale, che appare destinata, in base a circostanze univoche, a solidificarsi nella vita di relazione.

Due recenti decisioni, una della Corte Costituzionale di maggio 2020 n. 127 e una della Suprema Corte di Cassazione di settembre 2020 n. 19824, hanno fornito l'occasione per riflettere sul tema della tutela dell'identità, ed in particolare dell'identità dei figli. Nel primo caso del figlio nato da fecondazione eterologa e, nel secondo, del figlio nato da madre anonima e, in entrambi i casi, si pongono rilevanti problematiche di bilanciamento di tale diritto con altri diritti od interessi indubbiamente rilevanti. Ciò merita un approfondimento in seno all'evoluzione della famiglia e nel solco di un'ormai necessaria impostazione dei rapporti familiari in cui prendono forma e si consolidano nuove e diverse identità. In tal senso, lo scritto si propone di approfondire, da un lato, il concetto di identità acquisita che, senza il ricorso alla fecondazione eterologa, non sarebbe mai venuta ad esistenza e, dall'altro, di un'identità che si potrebbe consolidare solo ove ad un figlio fosse riconosciuto un pieno diritto a conoscere le proprie origini, limitando di fatto la tutela dell'anonimato materno. La distanza tra tali diverse concezioni di identità, nella lettura che si propone di dare, apparirà di fatto una distanza molto sottile, in quanto entrambe si radicano e trovano necessaria tutela nel rapporto primario tra chi da origine e chi prende origine.

2. Il diritto del figlio al proprio *status filiationis* e alla propria identità personale

Negli ultimi anni, sia al livello normativo, sia nelle elaborazioni di dottrina e giurisprudenza, estrema attenzione è stata data al rafforzamento del diritto del figlio alla propria identità personale¹⁶, nell'ambito dell'evoluzione della famiglia¹⁷.

¹⁴ C.E. RAFFIOTTA, *Appunti in materia di diritto all'identità personale*, 26 gennaio 2010, 3, in *forum di Quaderni Costituzionali*, <https://www.forumcostituzionale.it> (10-02-2021), che richiama a sua volta A. DE CUPIS, *Il diritto all'identità personale*, Milano, 1949.

¹⁵ Cass. 22/06/1985, n. 3769.

¹⁶ Secondo la dottrina, Bianca, lo stato di figlio è «una posizione giuridica fondamentale di diritto familiare», da cui si parte per costruirne l'identità. C.M. BIANCA, *op.cit.*, 326. Si rinvia anche a F. PATERNITI, *Figli e ordinamento costituzionale*, Napoli, 2019 120 e ss e E. FRONTONI, *Genitori e figli tra giudici e legislatore, una prospettiva relazionale*, Napoli, 2020, 30 e ss.

¹⁷ In particolare, nell'attuale evoluzione del concetto di famiglia, oggi, vi sono diverse dimensioni di filiazione, nelle quali lo status dei figli assume tinte diverse: la filiazione fondata sull'affettività, la filiazione biologica, sociale, basata sulla volontà individuale, legata al passare del tempo. G. STANZIONE, *Il diritto alla genitorialità e alle relazioni familiari*, in www.comparazioneDirittoCivile.it, maggio 2013 (10-03-2021), la quale richiama altresì il pensiero di altra dottrina secondo cui «la filiazione, istituto ricco e complesso, dove confluiscono fattori biologici, affettivi, sociali, individuali, di certezza giuridica ed altri ancora, costituisca un luogo di confronto tra il formale ed il materiale, ovvero tra impostazioni formalistiche e realistiche, come principi e concezioni giuridiche in continua tensione», M.D.H. DIAZ AMBRONA, *Notas sobre el derecho del nino y la verdad biologica*, in *Revista de derecho privado*, 7, 8, 2005, 19.

Già con la riforma del diritto di famiglia del 1975, tale diritto è stato consolidato, in tema di accertamento della filiazione naturale, quale “diritto allo stato di figlio”¹⁸, vero e proprio diritto al godimento della titolarità sostanziale del rapporto di filiazione¹⁹ in cui l’accertamento di tale rapporto assumeva uno specifico peso e generava, in capo al genitore, una responsabilità²⁰ per il solo fatto della procreazione²¹.

In tal modo, lo *status filiationis*, veniva inteso quale strumento di tutela dell’interesse all’identità personale in modo pieno perché alla persona veniva riconosciuto il diritto ad essere considerato figlio di coloro che lo hanno procreato, unendo al dato biologico l’esercizio della responsabilità genitoriale (con i doveri naturali di cui è espressione) e la rappresentazione sociale dell’identità di figlio, non oggetto della volontà di un altro, ma soggetto di un rapporto.

A livello normativo, nell’ambito della riforma della filiazione (l. 10 dicembre 2012 n. 219), il nuovo art. 276 c.c. è indice di tale tendenza, poiché in esso viene disposto che la domanda per la dichiarazione di paternità o maternità naturale, oltre ad essere proposta nei confronti del presunto genitore o dei suoi eredi può, in caso di loro mancanza, essere avanzata anche da un curatore speciale nominato dal giudice, possibilità prima non contemplata. La *ratio* sembra quella di ampliare proprio il diritto del figlio ad una genitorialità, che costituisce esplicitazione del suo interesse alle origini, connotato proprio del diritto all’identità. Allo stesso modo, l’art. 263 c.c., come modificato dalla D.lgs. 154/2013, in tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, riconosce alla posizione del figlio naturale maggior stabilità²² in modo funzionale al consolidarsi della sua identità²³.

¹⁸ Secondo una parte della dottrina, Nicolussi, «il diritto allo stato sul piano costituzionale trova diretto fondamento negli artt. 2 (sub specie della tutela del diritto all’identità personale come diritto inviolabile) e 3 Cost., e negli artt. 29 e 30 Cost., sotto il profilo della tutela della propria posizione nella famiglia naturale». A. NICOLUSSI, *Fecondazione eterologa e diritto di conoscere le proprie origini. Per un’analisi giuridica di una possibilità tecnica*, in *Rivista AIC*, 1, 2012 (10-03-2021), 11. Ed anche S. VALLINO, *Diritto del figlio naturale alla dichiarazione giudiziale del proprio status e parametri di cui agli artt. 2, 3, 24, 30 e 111 Cost.* in *Dir. Fam pers.*, 1, 2007, 10.

¹⁹ Secondo una parte della dottrina, quando l’identità si realizza in modo artificiale, essa può essere definita quale «diritto esistenziale, indisponibile e potestativo del figlio, quello che lo legittima a conoscere le proprie origini biologiche, quale momento formativo della sua personalità e dignità umana» G. CHIAPPETTA, *Favor veritatis ed attribuzione dello status filiationis*, in *Actualidad Juridica Iberoamericana*, 4ter, 2016, 168 ed anche E. ANDREOLA, *Il principio di verità nella filiazione*, in *Fam. e Dir.*, 1, 2015, 89.

²⁰ Della filiazione quale legame volontario, «come esercizio di responsabilità e come volontà di quotidiana creazione di un rapporto», parlava già S. RODOTÀ, *Intervento*, in *La riforma del diritto di famiglia, Atti Convegno Venezia 30 aprile – 1 maggio 1967*, Padova 1967, 94.

²¹ Prima della riforma del 1975 vigeva, a contrario, un sistema di esonero di responsabilità dalla procreazione, in contrasto con l’art. 30 della Costituzione in quanto, l’anonimato del padre biologico a difesa della famiglia c.d. legittima, era la regola. Per una trattazione completa, si rinvia a G. CHIAPPETTA, *Favor veritatis ed attribuzione dello status filiationis*, *op. cit.*, 154-146. Dopo la riforma, invece, il principio generale di responsabilità dei genitori per il fatto della procreazione, in linea con l’art. 30 Cost., vide anche numerose attuazioni normative, come ad es. l’art. 279 c.c.

²² A. SASSI, *Azioni di stato*, in A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI (a cura di), *Le persone e la famiglia 4, La filiazione e i minori*, in R. SACCO (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Milano, 2015, 266.

²³ Diffusamente, C.M. BIANCA, *op.cit.*, 337 ed anche D’Aloia e Romano, che mettono in luce il peso dell’accertamento della filiazione veridica rispetto all’art. 2 Cost. e alla clausola del pieno sviluppo della persona umana. A. D’ALOIA, A. ROMANO, *I figli e la responsabilità genitoriale nella Costituzione*, in G.F. BASINI, G. BONILINI, P. CENDON, M. CONFORTINI (a cura di), *Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli*, Torino, 2011, 26.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2001, aveva qualificato l'esistenza di un diritto allo *status filiationis*, quale elemento costitutivo dell'identità personale, tutelato dagli artt. 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo e dall'art. 2 della Costituzione. Tale diritto va ancorato alla tutela del superiore interesse del figlio minore che deve essere protetto «ove non ricorrano contingenti ragioni contrarie nel suo stesso interesse». Secondo la Corte, quindi, è direttamente al superiore interesse del minore²⁴ che va rapportata la tutela della sua identità.

Se è vero che alla nozione di identità si collega quella di personalità del minore che «si è venuta solidificando»²⁵, l'identità²⁶ va identificata, tanto in una accezione naturale, ovvero biologica, frutto della natura, quanto in un'accezione giuridica²⁷.

L'accezione naturale è legata al momento della nascita, in cui l'individuo assume un'identità che deve tutelare e proteggere, quale elemento essenziale di identificazione in relazione a coloro che lo hanno generato.

Allo stesso modo, deve essere tutelata l'identità che viene creata artificialmente, che non ha una genesi nella natura, ma nel diritto, come nel caso dell'adozione²⁸ e della procreazione medicalmente assistita.

A tal proposito, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, in tempi molto vicini, si sono espresse con due pronunce²⁹ che hanno ripensato al concetto di identità nelle accezioni richiamate, mettendo in risalto come, in diverso modo, esse debbano avere una loro piena tutela ed adeguata attenzione.

Il presente lavoro, nell'esaminare le due pronunce richiamate, si pone l'obiettivo di analizzare, da un lato, il concetto di identità come costruzione *artificiale* nella procreazione medicalmente assistita e come l'identità debba avere una tutela ancora più consistente in relazione ad una procreazione diversamente consapevole da quella naturale.

²⁴ Che, come noto, trova tutela a livello internazionale ed europeo, all'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, all'art. 24 comma 2 della Carta di Nizza, nella Convenzione europea sui diritti del fanciullo all'art. 1 comma 1, nei principi contenuti nel Regolamento 1111 del 2019.

²⁵ Infatti la dottrina sul punto afferma che «Il diritto all'identità personale mira a garantire la fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell'ambito della comunità, generale e particolare, in cui tale personalità individuale è venuta svolgendosi, estrinsecandosi e solidificandosi. Si tratta di un interesse essenziale, fondamentale e qualificante della persona e la finalità dell'art. 2 Cost. è proprio quella di tutelare la persona umana integralmente e in tutti i suoi modi di essere essenziali». C.E. RAFFIOTTA, *op.cit.*, 8.

²⁶ L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, 2004.

²⁷ Secondo la Corte di Strasburgo, infatti, la tutela dell'identità deve essere rinvenuta a monte nella tutela del legame familiare concretamente instaurato, sebbene non conforme alla verità biologica o genetica. G. CHIAPPETTA, *Status personae e familiae nella giurisprudenza delle corti sovranazionali*, in *Famiglie e minori*, Napoli, 2011, 25 e ss.; P. PERLINGIERI, *Leale collaborazione tra Corte costituzionale e Corti europee*, Napoli, 2008. In tal senso, Stanzone, afferma che l'identità del figlio si fonda anche su una filiazione c.d. *vissuta*, basata sul rapporto affettivo, fondamento di riconoscimento del legame tra genitori e figli sul piano del diritto. G. STANZIONE, *op.cit.*, in linea con l'interpretazione dell'art. 8 data dalla Cedu secondo cui, nella nozione di vita familiare, rientra anche il rapporto valido ed affettivo tra genitori e figli.

²⁸ E' stata la Consulta, con la sentenza del 22 novembre 2013, n. 27871, proprio in relazione all'adozione, ad aver introdotto la dicotomia "genitorialità giuridica" e "genitorialità naturale".

²⁹ Corte Cost. sent. n. 127/2020 e Corte di Cassazione, Sez. civ., sent. n.19824/2020.

Dall'altro lato, il lavoro affronterà il rilievo dell'identità nel rapporto con il diritto a conoscere le proprie origini, che va bilanciato con il diritto all'anonimato della madre, questione già affrontata dalla giurisprudenza interna ed Europea e che però, con la recente pronuncia della Cassazione, impone una rilettura.

3. La sentenza n. 127/2020: la tutela dell'identità *acquisita* del figlio nato da PMA

Se è vero che «l'identità della persona è in ininterrotta evoluzione all'interno di una società, come quella moderna, in continuo sviluppo nell'era della ricerca scientifica e tecnologica»³⁰, è altrettanto vero che ciò sta sempre più assumendo una rilevanza autonoma nelle questioni afferenti la nascita da procreazione medicalmente assistita³¹.

Infatti, con l'indispensabile ausilio della scienza, si crea un rapporto di filiazione c.d. *vissuta*³² e *voluta*, fondata sull'esaltazione del consenso e della volontà. Lo status di figlio e quello di genitore, infatti, si fondano su un *accordo* che supera l'impostazione del codice civile ancorata da sempre al solo *favor veritatis*, guardando al solidificarsi della relazione in base alla prestazione di un consenso preventivo esplicito, finalizzato alla responsabilizzazione giuridica e sociale nell'acquisto della qualifica di genitore, prima, e di figlio, poi³³.

³⁰ Z. BAUMAN, *Intervista sull'identità*, Bari-Roma, 2006. Non solo, ma l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche hanno inciso fortemente poichè oggi si discute, nelle tecniche di P.M.A. di tipo eterologo ed in quelle di surrogazione di maternità, su chi possa essere ritenuta la madre tra la donatrice di gamete, la gestante o, ancora, la madre sociale, rispetto a cui la Corte di Strasburgo tutela, non soltanto i rapporti di filiazione "biologica", ma anche quelli "sociali" o degli "affetti" facendoli rientrare nel diritto al rispetto della vita familiare sancito nell'art. 8 CEDU. Sul punto, F. ANGELINI, *Profili costituzionali della procreazione medicalmente assistita e della surrogazione di maternità. La legge n. 40 del 2004 e la sua applicazione tra volontà ed esigenze di giustizia*, 2020.

³¹ Per tutti in tema si rinvia a C. FLAMIGNI, *La procreazione assistita*, Bologna, 2011; S. AGOSTA, *La disaffezione alla disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita* in S. AGOSTA, G. D'AMICO, L. D'ANDREA (a cura di), *La procreazione medicalmente assistita, Bilancio di un'esperienza, problemi e prospettive*, Napoli, 2017; F.D. BUSNELLI, *Procreazione assistita*, in Id., *Bioetica e diritto privato*, Torino, 2001; G. CATTANEO, *Maternità*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1997; A. CELOTTO, *Procreazione medicalmente assistita e Costituzione* in A. CELOTTO, N. ZANON (a cura di), *Procreazione medicalmente assistita*, Milano, 2004; M. D'AMICO, *Introduzione, La fecondazione artificiale fra Legislatore, Giudice costituzionale e Giudici Comuni* in M. D'AMICO, B. LIBERALI (a cura di), *La legge n. 40 del 2004 ancora a giudizio*, Milano, 2012; G. FAMIGLIETTI, *Filiazione e procreazione*, in *La famiglia davanti ai suoi giudici*, I. NICOTRA (a cura di) Napoli, 2014; A. GORASSINI, *Procreazione (dir.civ.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1971 XXXVI, 952 e ss.; B. LIBERALI, *Problematiche costituzionali nelle scelte procreative*, Milano, 2017; S. NICCOLAI, E. OLIVITO (a cura di), *Maternità filiazione genitorialità*, Napoli, 2017.

³² Sulla filiazione come rapporto affettivo e vissuto che prescinde dal *favor veritatis*, «Le droit de filiation n'est pas seulement un droit de la vérité. C'est aussi, en partie, un droit de la vie, de l'intérêt de l'enfant, de la paix des familles, de l'ordre établi» in G. CORNU, *Droit civil. La famille*, Paris, 1984, 201. In altri termini, non è soltanto il diritto della filiazione di sangue, ma anche della filiazione voluta e della filiazione vissuta. Così P. RAYNAUD, *Le rôle de la volonté individuelles dans l'établissement de la filiation. Etude de droit positif français*, Paris, 1982, 87.

³³ A. TRABUCCHI, *Inseminazione artificiale (dir. civ.)*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino, 1962, 732 ss.; A. TRABUCCHI, *Procreazione artificiale e genetica umana nella prospettiva del giurista*, in *Libri dell'Istituto Giuridico Italiano* (Atti del Convegno di Verona, 2-4 ottobre 1986), V, Padova, 1987, 3 ss.; V. LOJACONO, *Inseminazione artificiale (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, 751 ss.; F. SANTOSUOSSO, *La fecondazione artificiale umana*, Milano, 1984, e A. GORASSINI, *Procreazione*, in *Enc. Dir., sez. civ.*, XXXVI, Milano, 1987, 944 ss. A. PALAZZO, *Procreazione assistita e bioetica*, in AA. VV., *Le biotecnologie: certezze ed interrogativi*, Milano, 2001, 135 ss.; G. FERRANDO, *Prove genetiche, verità*

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 127 del 2020, in relazione al tema della tutela dell'identità del figlio nato da fecondazione eterologa, si trova al cospetto di tale tematica spinosa ed in particolare del profilo concernente la salvaguardia dell'identità dei figli dall'esercizio non corretto della responsabilità genitoriale.

Tale responsabilità va collocata al centro del rapporto di filiazione, rispetto, in particolare, alle azioni di disconoscimento della paternità e di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità³⁴ lette nell'evoluzione³⁵ della normativa e della giurisprudenza, che sono state rilette nell'ottica della prevalenza dell'interesse dei figli alla stabilità del rapporto che è sorto con i genitori, superando, così, il principio della prevalenza della verità biologica³⁶.

Tale principio, secondo la giurisprudenza, non può essere letto in modo assoluto³⁷ in quanto «la tutela dello status e della identità personale non può identificarsi con la verità biologica e, anzi, nelle azioni richiamate il favor veritatis non è valore di rilevanza costituzionale assoluta»³⁸. Sul punto va richiamata

biologica e principio di responsabilità nell'accertamento del rapporto di filiazione, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, 735 ss.

³⁴ Sull'evoluzione degli istituti del riconoscimento e del disconoscimento e sul superamento delle disparità di trattamento in danno dei figli naturali (231 c.c.), oltre che sui profili riguardanti la diversa esperibilità di tale azione tra figlio legittimo e naturale, si rimanda ad alcune pronunce della Corte la quale sottolinea come nell'ipotesi di riconoscimento della filiazione legittima, il genitore recogniscente poteva sempre ritrattare un volontario e cosciente riconoscimento falso, sull'assunto che la disciplina del riconoscimento avesse come presupposto il vincolo di sangue «non potendo venire in considerazione valori di solidarietà che sono proprie della famiglia affettiva», mentre per i figli naturali l'interesse alla stabilità affettiva familiare era condizionato all'azione di chiunque impugnava il riconoscimento non veridico. Corte Cost., n. 158/1991 con nota di E. CATERINI, *Filiazione naturale e adozione nello statuto dei diritti del minore*, in *Giur. cost.*, 1991, 2422 e poi Corte Cost. n.112 del 1997 secondo cui «l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità era ispirata al principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere» e ancora G. CHIAPPETTA, *I rapporti familiari nel dibattito costituzionale e nel pensiero di Fausto Gullo*, in *Fausto Gullo fra costituente e governo* (a cura di C. Amirante C. e V. Atripaldi), Napoli, 1997. Solo con la riforma del 2012, è stato eliminato il divieto di riconoscimento dei figli incestuosi, riformando l'art. 251 c.c., all'interno della ridefinizione dello stato unico di figlio e quindi dei rapporti di parentela, incidendo inevitabilmente anche sul concetto di identità.

³⁵ Sull'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, con la riforma della filiazione Dlgs. n.154 del 2013, l'istituto ha subito una complessa rivoluzione, in particolare in tema di prescrizione dell'azione. Sul punto si rinvia a C.M. BIANCA, *op.cit.*, 381 e ss.

³⁶ Sul rapporto tra *favor legitimitatis* e *veritatis* dopo la riforma del diritto di famiglia, bisogna precisare che in un primo tempo il *favor veritatis* prevaleva in modo assoluto, inteso quale corrispondenza tra verità naturale e certezza formale della filiazione che, secondo una parte della dottrina, trovava la propria fonte giustificativa negli artt. 2, 29 e 30 Cost., M. COMPORI, P. MARTINI, *Paternità e prova biologica. Le prove del sangue e quelle genetiche dopo la riforma della filiazione legittima e naturale*, in *Riv. Dir. Civ.*, II, 1978, 379 ed erano pochi i temperamenti normativi sulla tutela della posizione del figlio legittimo nonostante il contrasto con la verità biologica, es. 231 c.c., 235 c.c. Con la riforma del 1975 il Legislatore tenta di mantenere fermi i legami a cui è garantita la stabilità e la sicurezza dell'istituto familiare, ma si propone di tutelare anche, al contempo, i rapporti naturali. A. BUCCIANTE, *Filiazione (voce)*, II, in *Enc. Giur.*, XIV, Roma, 1.3.

³⁷ È stata la giurisprudenza di legittimità a superare la teoria per cui fosse assoluta la prevalenza dell'interesse all'accertamento della verità biologica della procreazione, riconoscendo come l'equazione tra la verità naturale e l'interesse del minore, non è più predicabile in termini assoluti, essendo necessario bilanciare la verità del concepimento con l'interesse concreto del figlio alla conservazione dello status acquisito. Cass. civ., n. 4791/2020; n. 8617/2017; n. 4020/2017; n. 26767/2016; n. 25213/2013; n. 21651/2011 e anche n. 18817/2015.

³⁸ Cass. Civ., n. 653/2012 contra con la posizione che precedentemente aveva assunto la Corte costituzionale (Corte cost. 1997, n. 112, 1997, n. 216, 2011, n. 322, che riteneva la crescente considerazione del *favor veritatis*

proprio la Carta Costituzionale che, disponendo che «la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità» (art. 30 comma 4 Cost.), rimette alla volontà del Legislatore³⁹ la tutela della paternità legale rispetto a quella biologica⁴⁰.

Pertanto, il dato della provenienza genetica⁴¹ non costituisce più un requisito imprescindibile della famiglia⁴² e dall'altro, che ormai va affermato l'interesse⁴³ proprio del figlio minore rispetto alle azioni che abbiano ad oggetto la rimozione del proprio *status*.

All'interno di tale cornice si iscrive la sentenza n. 127 del 2020, in cui l'oggetto del sindacato del giudice delle leggi concerne la verifica del fondamento costituzionale della legittimazione a impugnare il riconoscimento scientificamente non veritiero. Nello specifico, si tratta della legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c. in un giudizio di impugnazione del riconoscimento del figlio, nella parte in cui non esclude la legittimazione ad impugnare il riconoscimento in capo a colui che abbia compiuto tale atto nella consapevolezza della sua non veridicità. Il giudizio *a quo* ha ad oggetto l'appello, promosso dal curatore di un minore avverso la sentenza con cui il Tribunale di Torino, accogliendo la domanda avanzata dall'autore del riconoscimento del minore, annullava per difetto di veridicità lo stesso riconoscimento (effettuato nella consapevolezza della sua falsità), disponendone annotazione sui registri dello Stato civile.

Secondo il giudice a quo, l'art. 263 c.c. contrasterebbe con l'art. 3 Cost., per disparità tra chi abbia consapevolmente effettuato il riconoscimento non veridico e chi abbia prestato il consenso alla fecondazione eterologa: nel primo, l'art. 263 c.c., consente all'autore del riconoscimento di proporre impugnazione per difetto di veridicità; diversamente, nella seconda ipotesi, l'art. 9 comma 1 della legge 40/2004 (Legge 19 febbraio 2004, n. 40, *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*), preclude tale impugnazione a chi abbia prestato il consenso alla procreazione medicalmente assistita. Quindi, la disciplina sarebbe irragionevole laddove, mentre chi ha scelto di instaurare un rapporto di filiazione può sacrificare l'interesse del soggetto riconosciuto come figlio per una propria riconsiderazione di interesse, dicendo di sapere fin dal principio che il riconoscimento non era veridico, nel caso di chi ha fatto ricorso alla fecondazione eterologa tale possibilità è preclusa.

non in conflitto con il *favor minoris*, «poichè la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, che si traduce nella esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico».

³⁹ Corte Cost., n. 7 del 2012 in cui la Corte osserva che «solo al legislatore è consentito di operare, anche in ragione dell'evolversi della coscienza collettiva, il necessario bilanciamento del rapporto tra tutela della appartenenza familiare e tutela dell'identità individuale».

⁴⁰ E. LAMARQUE, Art. 30, in *Commentario alla Costituzione*, R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), 1, Torino, 2006, 622 e ancora E. LAMARQUE, *Le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Contributo allo studio dell'art. 30, quarto comma, della Costituzione*, Padova, 1998.

⁴¹ Sul diritto ad un'identità genetica e sul suo superamento si rinvia al punto 12 del cons. in diritto della sentenza Corte Cost. n. 162/2014 e sul superamento del dogma della segretezza dell'identità dei genitori biologici, quale garanzia insuperabile della coesione della famiglia adottiva, nella consapevolezza dell'esigenza di una valutazione dialettica dei relativi rapporti (art. 28, c. 5, l. n. 184/83).

⁴² Corte Cost. n. 162/2014

⁴³ Sull'esistenza di un concreto interesse del minore in tutte le questioni e decisioni che lo riguardano, oltre agli arresti giurisprudenziali interni, internazionali e sovranazionali, si rinvia a E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio del best interest of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016.

Rispetto a tale disparità di trattamento (con riferimento all'art. 3 Cost.), la Corte reputa la questione non fondata: l'art. 9 della legge 40 viene inquadrato quale ipotesi di intangibilità *ex lege* dello status perché nel consenso espresso in via preventiva al trattamento di fecondazione eterologa, si ravvisa una analogia con la dichiarazione di riconoscimento consapevolmente falsa: infatti, l'elemento unificante, per la Corte, va ravvisato nella volontaria e consapevole istaurazione del rapporto di filiazione con conseguente assunzione della responsabilità genitoriale e quindi la preclusione dell'art. 9 sarebbe estensibile all'impugnazione del riconoscimento per compiacenza: nel caso della PMA, però, il divieto di impugnare il riconoscimento è riferito a una situazione particolare, qualificata come tale dal Legislatore e per questo avente carattere eccezionale. La *ratio* infatti è volta a sottrarre il destino dei figli al mutamento di volontà del genitore: per la Corte, infatti, non si può equiparare la volontà di generare con materiale biologico altrui e la volontà di riconoscere un figlio altrui: nel primo caso, la volontà porta alla nascita di una persona che diversamente non sarebbe mai nata; nel secondo, invece, la volontà si esprime rispetto ad una persona che sarebbe nata in ogni caso. In tal senso, la condizione giuridica del riconosciuto è diversa perché, nel primo caso, si potrebbe pervenire ad un non accertamento di paternità nel secondo, invece, di falso riconoscimento, esistendo un genitore biologico la cui responsabilità può rilevare.

Quindi, secondo la Corte, dal divieto di disconoscimento di paternità, ai sensi dell'art. 9 della legge 40, non è desumibile un principio generale in base a cui, per istaurare un rapporto di filiazione, è sufficiente il solo elemento intenzionale rappresentato dal consenso prestato alla procreazione, ovvero a quello che la Corte definisce «adesione ad un comune progetto genitoriale». Ciò in quanto la disciplina del rapporto di filiazione resta sempre connessa all'esistenza di un rapporto biologico tra i genitori e non si può fondare la valutazione di irragionevolezza sulla base della disparità di trattamento con l'art. 9. Per la Corte quindi le due fattispecie hanno natura diversa e ciò impedisce di ritenere l'art. 9 come *tertium comparationis* per la valutazione della ragionevolezza dell'art. 263 c.c.

Si tratta infatti di fattispecie diverse, aventi discipline diverse, per cui non si pongono i dubbi di legittimità costituzionale relativi all'art. 3 Cost., per violazione del principio di uguaglianza⁴⁴.

Per la Corte non è fondata neppure la violazione dell'art. 2 Cost, pur essendo ritenuta una questione rilevante.

Partendo dal confronto tra l'art. 263 c.c. e l'art. 9, si evince che in entrambi vi è la consapevolezza che il soggetto non è il padre biologico, ma ha la volontà di assumere la paternità di un figlio biologicamente non proprio. Ciò anche considerando che il riconoscimento, nella PMA, viene inteso quale atto consa-

⁴⁴ In tema di uguaglianza, dobbiamo partire dal principio per cui il riconoscimento dell'unicità dello status sancito dall'art. 315 c.c., in una con l'attribuzione degli stessi diritti (degli stessi doveri) ha delle conseguenze sull'equiparazione delle diverse tipologie di famiglie, potendosi ritenere giustificato un trattamento diverso in applicazione del principio di uguaglianza sostanziale e di ragionevolezza e quindi anche rispetto alle azioni di stato. Rispetto alla questione in esame, dobbiamo richiamare una pronuncia della Corte Costituzionale n. 264 del 2005 in cui la Corte aveva affermato che «il giudizio di uguaglianza involgendo la verifica sul corretto uso del potere normativo, implica una analisi sulle ragioni che conducono ad una determinata disciplina ad operare, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica equiparazione o distinzione». Pertanto se ricostruiamo la ragione giustificativa della legge, risulta evidente che non si pongono dubbi di legittimità in punto di eguaglianza, laddove nello specifico l'identità o difformità di situazioni si deduce dal tessuto normativo. Così C.M. BIANCA: *Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico*, in *NLCC*, 2013, 520.

pevole, che trova la propria fonte nel consenso preventivo e quindi deve vigere il divieto di disconoscimento perché va tutelato l'interesse del minore al proprio *status* e al rapporto di filiazione sorto, evitando ripensamenti che diventano incompatibili con la formazione di un nuovo rapporto di filiazione. Il rimettente propone l'interpretazione classica dell'art. 263 c.c. per le ipotesi di falso riconoscimento consapevole: deve prevalere l'interesse di natura pubblicistica alla verità rispetto ad un altro interesse in conflitto o al diritto stesso all'identità sociale. Tuttavia dobbiamo considerare che l'art. 30 Cost. non ha dato valore preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, negando la prevalenza del *favor veritatis* e prevedendo che vada comparato con altri valori costituzionali. Si denota un'evoluzione in cui viene data prevalenza al consenso alla genitorialità e alla conseguente responsabilità che da esso si genera rispetto al *favor veritatis*: l'art. 9 della legge 40 simboleggia proprio questa evoluzione laddove, secondo la Corte, nella divergenza tra genitorialità genetica e giuridica, deve prevalere l'interesse alla conservazione dello status costituzionalmente riconosciuto. La corrispondenza tra *status* di figlio e verità biologica, pur auspicabile, è secondaria laddove, ciò che conta, è il diritto alla stabilità dello *status* acquisito e voluto, inteso a tutti gli effetti quale interesse pubblico alla certezza degli *status* familiari.

Sul punto bisogna richiamare un profilo importante: il termine per proporre l'azione di impugnazione, che appare compatibile con la tutela rafforzata dello *status* di figlio. Infatti, originariamente, tale azione era imprescrittibile, mentre oggi la prescrizione è di un anno, se ad agire è l'autore del riconoscimento, cinque anni se sono gli altri legittimati. La *ratio* di ciò è imporre un termine per tutelare l'interesse del figlio, evitando il protrarsi di un'incertezza lesiva della solidità dei rapporti familiari. Mediante la valorizzazione di tale stabilità dello *status* di figlio, si radica in capo allo stesso anche la propria identità affettiva, relazionale e sociale da cui deriva l'interesse a mantenere il legame genitoriale, anche se in contrasto con la verità biologica della procreazione.

Per la Corte, pertanto, deve ritenersi superata l'assolutezza del principio di prevalenza dell'interesse all'accertamento della verità biologica della procreazione, laddove l'equazione tra verità naturale ed interesse del minore⁴⁵ non è assoluta essendo necessario bilanciare la verità del concepimento con

⁴⁵ Sul peso dell'interesse del minore nelle ipotesi di bilanciamento, è dalla lettura del quadro europeo ed internazionale che si evince la centralità della valutazione dell'interesse del minore nell'adozione di scelte che lo riguardano: dapprima la Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989 in cui, all'art. 3 comma 1 viene prescritto che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente». Allo stesso modo si pongono la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996 ratificata e resa esecutiva con legge n. 77 del 2003 e le linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura del minore, adottate il 17 novembre 2010 ed infine l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 che sancisce il principio secondo cui «in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche od istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere nominato preminente». Infine, la garanzia di tale diritto è stata sancita nell'interpretazione della Corte Europea dei diritti dell'uomo degli artt. 8 e 14 della Cedu.

l'interesse concreto del figlio alla conservazione dello *status* acquisito⁴⁶, secondo quanto già affermato dalla Corte in alcune pronunce precedenti⁴⁷.

Nel confronto tra il disposto contenuto negli artt. 263 c.c. e l'art. 9 della legge 40, si evince, nel primo, la prevalenza per il *favor veritatis*, quando il disconoscimento viene richiesto in un arco temporale definito⁴⁸; nel secondo, invece, vige il principio dell'intangibilità dello status con la valorizzazione del consenso preventivo di coloro che diventeranno genitori: infatti, nella PMA, il consenso è la *condicio sine qua non* per la nascita stessa. Si tratta di una vera e propria scelta di genitorialità che precede l'esistenza stessa del soggetto. È per questo che tale scelta è irretrattabile incidendo sull'intangibilità dello status stesso ed è stabilita ex lege. In tal senso, rispetto al riconoscimento falso, anche l'ipotesi dell'art. 9 implica una consapevole istaurazione del rapporto di filiazione, con conseguente assunzione della responsabilità genitoriale, ma, ci si chiede se la preclusione dell'art. 9 possa essere estensibile all'impugnazione del riconoscimento dell'art. 263 c.c.

⁴⁶ Sul punto vedi anche Corte Cost. nn. 162/2014; 272/2017; 494/2002; 170/1999; 7/2012. In particolare, con la sent. n.7/2012, la Consulta riconosce «la necessità del bilanciamento, ad opera del legislatore, fra la tutela dell'appartenenza familiare e la tutela dell'identità individuale, tenendo conto, altresì, dell'evolversi della coscienza sociale: la definizione dei termini dell'impugnazione ex art. 263 c.c. del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità rientra, allora, nella discrezionalità legislativa. Nondimeno, nell'escludere l'ammissibilità del suo intervento, la Corte si fa interprete, essa stessa, dell'orientamento presente nella collettività che si esprime, a suo dire, nel senso della tendenziale coincidenza fra certezza formale e verità biologica». G. MATUCCI, *op.cit.*, 8. Nello specifico, «prospettandosi un così ampio spettro di possibili interventi, va altresì riaffermato che il potere di stabilire la natura, la durata e la modulazione del termine per la proposizione dell'impugnazione [ex art. 263 c.c.] spetta al legislatore, al quale solo è consentito di operare, anche in ragione dell'evolversi della coscienza collettiva, il necessario bilanciamento del rapporto tra tutela della appartenenza familiare e tutela della identità individuale; bilanciamento che, peraltro, si è mosso (nella presente realtà sociale) piuttosto nella direzione (opposta rispetto a quella auspicata dal rimettente) della tendenziale corrispondenza tra certezza formale e verità naturale. [...] Questa Corte ritiene che la crescente considerazione del *favor veritatis* (la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini [...]) non si ponga in contrasto con il *favor minoris*, poichè anzi la verità biologica costituisce una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, che si traduce nella esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico [...]».

⁴⁷ Corte Cost. nn. 158/1991; 134/1985; 7/2012 e 272/2017.

⁴⁸ Sul punto è d'obbligo richiamare la sentenza Cassazione civile, Sez. I, 31 luglio 2015 n. 16222. In tale pronuncia, precisamente al punto 17, viene evidenziato il ruolo assunto dal tempo intercorso tra il riconoscimento e l'impugnazione, affermando proprio che vi è un collegamento tra tale lasso di tempo e la tutela dell'identità: secondo la pronuncia, infatti, «maggiore è il lasso di tempo intercorso tra il riconoscimento e l'impugnazione per difetto di veridicità, maggiore sarà la lesione che ne discende al diritto all'identità personale». Proprio tale potenzialità lesiva ha condotto, con la legge n. 219/2012 a limitare l'imprescrittibilità dell'azione di riconoscimento alla sola ipotesi in cui l'azione venga proposta dallo stesso soggetto nella cui sfera giuridica si produrrà il danno. In tal senso, è ancora rilevante richiamare la pronuncia perché estremamente pertinente rispetto al tema in esame ove il rilievo della limitazione circa l'imprescrittibilità dell'azione riguarda, non solo il riconoscimento di paternità, ma anche la procreazione assistita, proprio perché essa si fonda «su un progetto di genitorialità che non può essere revocato quando è già stato messo in atto dai futuri genitori». Sotto il profilo più strettamente del danno causato all'identità, la Corte distingue un danno che si deve ricostruire rispetto a due componenti fondamentali del diritto all'identità personale e sociale. Infatti, secondo la Corte «il disconoscimento si ripercuote sull'interessato privandolo della coscienza di sé e recidendo i legami affettivi consolidati durante la vita, senza la possibilità di recuperarne altri» e «ledendo la dignità ablativa dell'appartenenza al contesto familiare in cui ha vissuto».

In realtà la differenza tra le due ipotesi, sebbene presentino elementi di prossimità, si individua nella *ratio* che orienta solo ed esclusivamente l'art. 9, ovvero la tutela del minore dai mutamenti di volontà, come avviene nella disciplina del parto anonimo, in cui la protezione dei diritti della gestante affonda le proprie radici nella necessità che quest'ultima non possa mutare la propria volontà ed, in tal modo, nuocere al figlio che nel frattempo ha acquisito una propria, diversa identità.

Quindi, secondo la Corte

«non è equiparabile la volontà di generare con materiale biologico altrui e la volontà di riconoscere un figlio altrui: anche se la prima ipotesi vede l'espressione di una volontà alla nascita di una persona che altrimenti non sarebbe mai venuta al mondo; diversamente, nella seconda, la volontà si esprime rispetto ad una persona già nata».

Quindi la differenza tra le due discipline riguarda l'accertamento: nel primo caso si perverrebbe, in ipotesi, ad un non accertamento, nel secondo, invece, nel caso di falso riconoscimento, esiste un genitore biologico la cui responsabilità genitoriale può venire in gioco.

Sulla base di tali osservazioni, la Corte ha reputato le situazioni diverse, con presupposti fattuali diversi che quindi, sul piano della ragionevolezza, possono giustificare discipline diverse. Alla base di qualsiasi decisione che riguarda il riconoscimento, vi deve essere il necessario bilanciamento tra i diversi valori coinvolti, ovvero il diritto all'identità personale fondato sulla verità biologica, anche in relazione alle acquisizioni scientifiche e genetiche che fondano il c.d. *favor veritatis* e, dall'altro, l'interesse alla certezza degli *status* e la stabilità dei rapporti rispetto a cui va correlata la tutela dell'identità personale connessa «ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia»⁴⁹.

4. La sentenza n. 19824/2020 della Corte di Cassazione: la tutela dell'identità del figlio nato da madre anonima

Nella progressiva formazione dell'identità personale, assume un certo rilievo il diritto a conoscere le proprie origini, in quanto tale diritto non è più solo il diritto ad essere *se stessi* ed affermare la propria individualità, quanto un diritto a sapere chi si è⁵⁰ e, secondo la giurisprudenza costituzionale, il diritto di ricerca delle proprie origini si identifica proprio con il diritto all'identità personale dell'adottato⁵¹.

Prima di riferire del dibattito giurisprudenziale interno ed europeo in tema di anonimato materno, è opportuno premettere brevemente il quadro normativo interno. La legge 184 del 1983 disciplina

⁴⁹ Cass.civ., sez. I, 22 dicembre 2016 n. 26767 e Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2017 n. 8617. Sul punto si rinvia alle riflessioni di A. CANDIDO, *Favor veritatis o favor minoris? L'impugnazione del riconoscimento scientemente non veritiero in una recente pronuncia della Corte Costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, 6, 2020, 353 e ss., secondo il quale «il problema da individuare è quale sia il giusto bilanciamento tra *favor veritatis* e *favor minoris*, avendo quale obiettivo l'accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto, in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale».

⁵⁰ E. FRONTONI, *Genitori e figli tra giudici e legislatore*, cit., 32.

⁵¹ Si rinvia al punto 1 del Cons. in diritto della sentenza Corte Costituzionale n. 287 del 2013 in cui la Corte afferma a chiare lettere che l'art. 28 comma 7 della legge n. 184 del 1983 come modificata dall'art. 177 comma 2 del Dlgs. 196 del 2003, contrasta con l'art. 2 della Costituzione «configurando una violazione del diritto di ricerca delle proprie origini e dunque del diritto all'identità personale dell'adottato».

all'art. 28 il diritto del figlio adottivo, che abbia raggiunto l'età di 25 anni, ad accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei suoi genitori biologici e che consente pertanto l'esercizio di tale diritto, funzionale al consolidarsi dell'identità, anche al figlio che, pur non avendo ancora compiuto i venticinque anni, abbia comunque raggiunto la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. In particolare, secondo il comma 7, l'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30 comma 1 del DPR 3 novembre 2000 n. 396, imponendo il rispetto della volontà della madre di non essere nominata, in considerazione dell'art. 93 del Codice in materia di dati personali che non consente l'accesso all'interessato alla cartella clinica relativa al parto da cui sia possibile identificare la madre, se non siano trascorsi cento anni dalla formazione del documento sanitario. Come sarà descritto diffusamente nel prosieguo, l'art. 28, è stato oggetto di alcuni interventi della Corte Costituzionale e di alcune rilevanti pronunce della Corte Europea dei diritti dell'Uomo. Prendendo le mosse dagli arresti di quest'ultima Corte, dobbiamo ricordare che essa si è pronunciata riconoscendo la violazione dell'art. 8 CEDU con riferimento alla lesione del diritto della persona a conoscere le proprie origini⁵². La Corte ha individuato il fondamento di tale diritto nella garanzia della protezione della vita familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, affermando che, mediante tale articolo, viene tutelato «un diritto all'identità e allo sviluppo personale e ad allacciare e approfondire relazioni con i propri simili e il mondo esterno» (Corte Eur. Dir. Uomo, 7 febbraio 2002, *Mikulic c. Croazia*)⁵³; ed ancora che allo sviluppo della persona umana

«contribuiscono la scoperta dei dettagli relativi alla propria identità di essere umano e l'interesse vitale, tutelato dalla Convenzione, a ottenere delle informazioni necessarie alla scoperta della verità riguardante un aspetto importante dell'identità personale, ad esempio l'identità dei propri genitori»

(Corte Eur. Dir. Uomo, 7 febbraio 2002, *Mikulic c. Croazia*). La Corte europea in una pronuncia risalente – la sentenza *Odievre c. Francia*⁵⁴ – aveva già affermato che l'accesso alle informazioni sulle origini rientra nella nozione di vita privata e non in quella di vita familiare, dal momento che tale accesso non mette in discussione la relazione tra persona adottata e genitori adottivi. Ciò, secondo una parte della dottrina, si spiega laddove

⁵² La tutela del diritto a conoscere le proprie origini era stata già riconosciuta dalle fonti internazionali e sovranazionali: l'art. 7 della Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989, in cui viene garantito che il fanciullo conosca i propri genitori «nella misura del possibile»; la Convenzione dell'Aja del 1993, che all'art. 30 prevede che le autorità competenti si impegnino a conservare le informazioni che detengono sulle origini del minore, in particolare sull'identità dei genitori ed ancora la Raccomandazione n. 1443 del 2000 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa che invita gli stati ad assicurare al minore adottato la conoscenza delle proprie origini al più tardi al compimento della maggiore età.

⁵³ In detta sentenza, i giudici di Strasburgo hanno riconosciuto che le circostanze della nascita e, quindi, la conoscenza dell'identità dei propri genitori, fanno parte del diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8, par. 1 Cedu. Tali informazioni sono, pertanto, essenziali per sviluppare il diritto all'identità personale come interesse protetto dalla Convenzione. Corte eur. dir. uomo, sent. *Mikulic c. Croazia*, 07.02.2002, ric. n. 53176/99, in in www.echr.coe.int.

⁵⁴ Corte eur. dir. uomo, sent. *Odievre c. Francia*, 13.02.2003, ric. n. 42326/98, p.to 45, in www.echr.coe.int.

«conoscere l'identità del genitore biologico rappresenta un modo per scoprire le circostanze in cui un soggetto è nato ed è stato abbandonato, elementi che fanno parte della vita privata e dell'identità personale di un individuo. La nozione di vita privata risulta così avere una portata molto ampia, perché abbraccia tutte quelle sfere nelle quali l'individuo può liberamente perseguire il proprio sviluppo e la realizzazione della propria personalità»⁵⁵.

Successivamente, con la sentenza Corte Eur. Dir. Uomo, 25 settembre 2012, *Godelli c. Italia*⁵⁶, la Corte ha espresso il principio per cui, la conoscenza delle proprie origini, costituisce un interesse fondamentale della persona umana⁵⁷, riconducibile al diritto all'identità personale, fondato su un bisogno di conoscenza vero e proprio che, la Corte costituzionale, con sentenza n. 278 del 2013 (punto 4 Cons. in diritto) ha definito quale aspetto della personalità che può «condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale», intervenendo in modo incisivo sulla delicata questione del bilanciamento tra i due diritti⁵⁸ e censurando la disciplina contenuta nell'art. 28 della legge sull'adozione perché eccessivamente rigida ed in aperto contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. Infatti, la cristallizzazione delle modalità di esercizio dell'anonimato da parte della madre appare, secondo la Corte, come

«una manifestazione di volontà che assume connotati di irreversibilità destinati sostanzialmente ad espropriare la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione, trasformandosi in definitiva, quel diritto

⁵⁵ D. BUTTURINI, *La pretesa a conoscere le proprie origini come espressione del diritto al rispetto della vita privata*, in *Forum di quaderni costituzionali*, 24 ottobre 2012. La ricerca delle origini, afferisce sia alla tutela della vita e della salute della madre, sia del figlio e ciò a livello sia fisico sia soprattutto psichico.

⁵⁶ Sull'interpretazione dell'art. 8 Cedu è molto ampia, in quanto in detta disposizione sono state fatte rientrare molte prerogative quali il diritto a godere di una sfera esclusiva d'intimità personale, il diritto di sviluppare la personalità intrecciando relazioni con i propri simili, il diritto all'identità personale, si rinvia a C. PITEA, *Sub art. 8*, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *Comm. breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2012, 299.

⁵⁷ Secondo la dottrina «il diritto di conoscere le proprie origini è un diritto soggettivo che in generale spetta alla persona in quanto tale e pertanto, sebbene possano essere previste delle modalità particolari di esercizio di esso nel corso della minore età in funzione dell'interesse dello stesso minore, non può essere conculcato per sempre anche nell'età adulta. Esso infatti come diritto della persona trova fondamento nell'art. 2 Cost., alla luce del carattere inviolabile del diritto all'identità personale e anche nell'art. 3 Cost. in funzione del diritto al libero sviluppo della persona che non potrebbe non risultare "ostacolato" (non già solo di fatto, ma per legge) da un eventuale divieto di conoscere le proprie origini». A. NICOLUSSI, *op.cit.*, 8.

⁵⁸ Va ricordato che la Corte Costituzionale si era già pronunciata sul tema con la sentenza n. 425 del 2005, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 comma 7 della legge n. 184 del 1983. Sul punto, si rinvia a A.O. COZZI, *La Corte Costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte Europea dei diritti dell'Uomo?* In *Giur. Cost.*, 2005, 4602 e ss ed anche L. TRUCCO, *Anonimato della madre versus identità del figlio davanti alla Corte Costituzionale*, in *Dir.inform.*, 2006, 107 e ss. Va segnalato che la pronuncia del 2005, nonostante non abbia riconosciuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, come affermato successivamente con la sentenza n. 287 del 2013, tuttavia aveva già teorizzato una concezione ampia di identità, come diritto del singolo a ricostruire la propria storia. Sul punto anche E. FRONTONI, *Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte EDU e Corte Costituzionale. Nota a prima lettura sul mancato ricorso all'art. 117 primo comma, Cost., nella sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 2013* in *Osservatorio AIC*, dicembre 2013.

in una sorta di vincolo obbligatorio che finisce per avere un'efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare l'impedimento alla eventuale relativa rimozione sul figlio, alla posizione del quale si è inteso, ab origine, collegare il vincolo segreto su chi lo abbia generato»⁵⁹.

Nell'ambito della giurisprudenza interna, dobbiamo ricordare che la Corte di Appello di Torino, con una sentenza del 5 novembre 2014, aveva rigettato il reclamo di una donna che chiedeva di avere accesso alle informazioni relative all'identità della madre biologica che non aveva voluto essere nominata e poi era deceduta. La Corte aveva dichiarato infatti che il decesso non costituiva una revoca implicita dell'anonimato. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con sentenza del 21 luglio 2016 n. 15024, ribaltava tale decisione ritenendo prevalente il diritto della figlia a conoscere l'identità materna e non prevalente la volontà di quest'ultima, volontà che si era di fatto cristallizzata con l'evento morte.

Sul rilievo dell'evento morte nel rendere conoscibile l'identità della madre che ha dichiarato di non voler essere nominata e sul bilanciamento tra il suo diritto e quello del figlio si è occupata diffusamente la recente pronuncia, n. 19824 del 22 settembre 2020, con cui la Corte di Cassazione è tornata sull'annoso problema del bilanciamento tra accesso del figlio alle proprie origini ed anonimato della madre. Nel rapporto tra queste diverse, ma egualmente rilevanti, posizioni giuridiche si iscrivono alcune riflessioni che hanno una precisa rilevanza costituzionale soprattutto in termini di bilanciamento tra due diritti, quello della madre a mantenere salda la propria identità nell'anonimato e quella del figlio ad avere invece la tutela della propria identità biologica, rispetto a cui, affianco alle elaborazioni della giurisprudenza interna ed europea che sembrano aver messo ormai un punto sulla necessità di approntare una tutela adeguata a tali posizioni che inevitabilmente si intersecano, si auspica un intervento risolutivo da parte del Parlamento che però fatica ad arrivare⁶⁰.

Prima di prendere diffusamente in esame la sentenza del 2020, dobbiamo soffermare l'attenzione sulla pronuncia n. 1946 del 2017 con cui le Sezioni Unite hanno statuito che una persona nata da un parto anonimo ha la possibilità di verificare, mediante interpello riservato, se la madre intenda continuare a restare anonima, anche in assenza di una norma che disciplini tale facoltà. Pertanto, nell'inerzia del Legislatore, secondo la giurisprudenza di legittimità, è necessario trovare una soluzione che permetta al figlio di interpellare la madre biologica, saggiando la sua volontà di rimanere anonima in osservanza di uno standard elevato di riservatezza, trattandosi di posizioni giuridiche soggettive che afferiscono a diritti personalissimi. È di assoluta importanza ricordare che tale pronuncia va letta in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale richiamata, la n. 287 del 2013, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 comma 7 della legge n. 184 del 1983 nella parte in cui escludeva la possibilità

⁵⁹ Si rimanda alla sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 2013 ed anche alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1946 del 2017.

⁶⁰ Sul punto occorre richiamare alcuni disegni di legge che hanno avuto ad oggetto proprio il tema della ricerca delle origini e di tutela della madre da un lato e del figlio dall'altro. Con il DDL n. 1978 del 18 novembre 2015 e poi con il DDL n. 922 del 2018, assegnato alle Commissioni Riunite affari Costituzionali e giustizia ed in ultimo esaminato lo scorso 18 novembre, l'obiettivo è intervenire a livello legislativo sul tema delle origini al fine di consentire la concreta attuazione del diritto alla conoscenza delle origini. In particolare il DDSL 922/2018, contiene la modifica dell'art. 28 della legge n. 184 del 1983 ed in particolare i commi 5 e 7 e l'art. 93 del Codice in materia di dati personali di cui al DL n. 196 del 2003 e l'art. 30 del DPR 396 del 2000. In ultimo va segnalato anche il DDL n. 1039/2019 che prevede una modifica del comma 7 dell'art. 28 della legge n. 184 del 1983 circa la possibilità per i soli adottati di richiedere l'accesso alle origini, prevedendo l'applicazione dell'art. 93 del DL n. 196 del 2003 stabilendo che la persona non riconosciuta possa fare direttamente un'istanza di accesso alle origini.

per il giudice di interpellare, a seguito della richiesta del figlio, la madre che aveva deciso di restare anonima, ai fini di un'eventuale revoca della dichiarazione, mediante un procedimento stabilito con legge. Una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 comma 7, da un lato si poneva come preminente l'intervento del Legislatore, dall'altro, in via di fatto, veniva ammesso l'interpello anche senza un intervento legislativo che lo regolamentasse. Secondo la Cassazione, con la pronuncia della Corte Costituzionale è cessata l'efficacia dell'art. 28 comma 7 e quindi di fatto il figlio non può vedersi negato il diritto di accesso alle informazioni, contemperando sempre le esigenze di riservatezza della madre⁶¹.

Infatti, l'obiettivo dovrebbe essere assicurare un giusto equilibrio tra la protezione della madre e la tutela del figlio di avere informazioni sulla propria origine biologica⁶², anche se in passato si è spesso sacrificata la tutela dell'identità del figlio per garantire l'anonimato materno⁶³. Bisogna, infatti, considerare che, così come già ricordato per le sentenze della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, anche nel nostro ordinamento il riferimento è l'art. 8 Cedu, rispetto a cui bisogna vedere se i due diritti sono tutelati nei loro contenuti essenziali o uno dei due sia irragionevolmente sacrificato per fare prevalere l'altro.

In tal senso viene in rilievo, prima di tutto, il diritto all'identità personale⁶⁴, che, rispetto alla fattispecie in esame, viene letto in una accezione complessa, poiché si tratta di identità, sia rispetto alla posizione

⁶¹ Infatti, la sentenza della Corte sul punto è chiara nel precisare che per effetto della dichiarazione di illegittimità dell'art. 28 comma 7, questa norma «non è rimasta invariata, ma vive nell'ordinamento con l'aggiunta di questo principio ordinatore, capace di esprimere e di fissare un punto di equilibrio tra la posizione del figlio adottato e i diritti della madre. Tale punto di equilibrio si compendia nella riconosciuta possibilità per il giudice di interpellare in via riservata la madre biologica per raccogliere la sua volontà attuale quando c'è un figlio interessato a conoscere la sua vera origine, ma anche nella preferenza da accordare alla scelta della donna, perché il figlio non ha un diritto incondizionato a conoscere la propria origine e ad accedere alla propria storia parentale, non potendo ottenere le informazioni richieste ove persista il diniego della madre di svelare la propria identità».

⁶² Si tratta dell'accertamento della verità intesa come diritto del nato di poter conoscere le proprie origini genetiche culturali e sociali, di pervenire alla verità della propria origine per l'adeguato sviluppo psico-fisico del bambino. Tale verità soddisfa l'esigenza del nato e che trova tutela negli articoli 32 e 33 della Costituzione. M.R. SAULLE, *Diritto al nome e all'identità*, in *La convenzione dei diritti del minore e l'ordinamento italiano* (a cura di M.R. Saulle,), 1994, p. 67.

⁶³ Corte Cost. 425/2005 in cui viene esplicitato che vi è «un rapporto conflittuale fra il diritto dell'adottato alla propria identità personale e quello della madre naturale al rispetto della sua volontà di anonimato», punto 6 cons. in diritto. Secondo la Corte, infatti, una scelta per l'anonimato che comporti una rinuncia irreversibile alla «genitorialità giuridica» può, invece, ragionevolmente non implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla «genitorialità naturale»: ove così fosse, d'altra parte, risulterebbe introdotto nel sistema una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l'art. 2 cost. Sul punto, CHIAPPETTA, *Favor veritatis ed attribuzione dello status filiationis op.cit.*, 166.

⁶⁴ E.C. RAFFIOTTA, *Appunti in materia di diritto all'identità personale*, in www.forumcostituzionale.it (26-1-2010). G. BAVETTA, *Identità*, in *Enc. dir.*, XIX, Milano, 1970, 953 ss. V. anche G. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in A. CICU, F. MESSINEO (a cura di), *Tratt. dir. civ. e comm.*, IV, t. 2, Milano, 1961, 17. 28 Circa la rilevanza dell'identità come diritto inviolabile e quindi della sua rilevanza costituzionale, una parte della dottrina afferma con sicurezza «che al diritto all'identità personale debba essere riconosciuta una salda rilevanza costituzionale, a causa della sua stretta correlazione con la garanzia del pieno sviluppo della personalità individuale e della partecipazione all'organizzazione politica e sociale del Paese di cui agli artt. 2 e 3 Cost.». Sul punto v. G. PINO, *Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali*, in *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, in R. PANETTA (a cura di), Milano, 2006, t. 1, 264.

della madre, sia rispetto a quella del figlio, all'interno del sistema costituzionale di tutela della persona, in cui, da un lato, vi è il bisogno di conoscenza del figlio che rappresenta uno degli aspetti della personalità che possono condizionarne la vita di relazione e, dall'altro, la tutela dell'anonimato che coinvolge direttamente il bene supremo della vita e della salute.

La questione contenuta nella sentenza del 2020, si origina da una sentenza della Corte di Appello di Lecce che, confermando la sentenza con cui il Tribunale di Taranto accertava giudizialmente che M.A. era figlio di V.C., ne condivideva l'impostazione secondo cui le prove raccolte integravano indizi plurimi, gravi, precisi e concordanti nell'unico senso che M.A. fosse figlio di V.C. Avverso tale sentenza, veniva proposto ricorso per Cassazione dalla figlia, affidato a due motivi, di cui con il primo veniva dedotta violazione e falsa applicazione del R.D. 8 maggio 1927 n. 798 art. 9, artt. 190 e 191 c.c. ; D.P.R. 396 del 2000 e art. 30, 269 c.c. e Dlgs 196 del 2003 art. 93 in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3, lamentando che «nel bilanciamento dei contrapposti interessi del figlio ad accedere alle informazioni sulle proprie radici e della madre all'anonimato, deve attribuirsi prevalenza alla scelta iniziale dell'anonimato che non sia stata revocata».

La Corte ritiene non fondato il motivo e rigetta il ricorso. Sul punto due sono gli aspetti su cui occorre soffermare l'attenzione.

Nel bilanciamento tra i due diritti di rango primario, la Corte di Cassazione ritiene in ogni caso prevalente il diritto all'anonimato della madre, finalizzato a tutelare la vita e la salute della stessa e del nascituro. Per tale motivo, il diritto alla propria identità personale, rimane compresso per tutta la durata della vita della madre, a meno che lei stessa non revochi successivamente la volontà espressa al momento del parto.

Al contrario, dopo la morte della madre, il diritto del figlio alla propria identità personale acquista prevalenza. La Corte individua i diritti in gioco dopo la morte della madre, costituiti da un lato dall'interesse degli eredi della donna alla conservazione della di lei identità sociale, in relazione al nucleo familiare costituito successivamente al parto, e dall'altro lato dal diritto del figlio alla propria identità personale. Operando il bilanciamento tra gli interessi coinvolti, la Corte afferma che il diritto degli eredi della donna al mantenimento della identità sociale della stessa è recessivo rispetto al diritto del figlio a ricostruire la propria identità personale. Quindi, dalla lettura della pronuncia emerge il principio di diritto secondo cui

Venendo meno per effetto della morte della madre, l'esigenza di tutela dei diritti alla vita ed alla salute, che era stata fondamentale nella scelta dell'anonimato, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione (come affermato da Cass. 15024/2016 e Cass. 22838/2016), ma anche per la proposizione dell'azione volta all'accertamento dello status di figlio naturale, ex art. 269 c.c.

Sebbene venga premesso che la tutela della madre a mantenere salda la propria scelta per l'anonimato⁶⁵ al momento del parto trovi un diffuso riconoscimento nel nostro ordinamento⁶⁶ come affer-

⁶⁵ Che però non deve mai essere intesa come un vincolo irreversibile, tale da trasformarsi in un «dovere all'anonimato». E. FRONTONI, *Il diritto del figlio a conoscere*, cit., 3.

⁶⁶ Art. 30 comma 1 DPR 3 novembre 2000; art. 93 comma 1 D.lgs. 196 del 2003; art. 28 comma 7 legge 184 del 1983; allegato DM 16 luglio 2001 n. 349.

mato già con sent. 278 del 2013 con cui la Consulta ne aveva riconosciuto altresì un fondamento costituzionale⁶⁷, tuttavia la Cedu all'art. 8 riconosce la preminenza del diritto del figlio a conoscere le proprie origini (sent. *Godelli c. Italia*, 25 settembre 2012), anche quando la madre possa tornare sulla propria scelta e non solo quando è ormai deceduta⁶⁸. Non solo, ma i giudici di legittimità, già in più occasioni⁶⁹, avevano statuito che

«il diritto del figlio ad uno status filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti del diritto all'identità personale che accompagna senza soluzione di continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore età, ma in tutto il suo svolgersi. L'incertezza su tale "status" può determinare una condizione di disagio ed un vulnus allo sviluppo adeguato e alla formazione della personalità riferibile ad ogni stato della vita»⁷⁰,

e che, secondo la Corte, il diritto al riconoscimento di uno status filiale corrispondente a verità fa parte dei diritti inviolabili della persona ai sensi degli art. 2 Cost. ed 8 Cedu.

Nel caso in esame, in primo luogo, la sentenza distingue le due ipotesi in cui l'istanza di conoscere le origini sia presentata quando la madre è ancora in vita o invece quando è già deceduta. Perché, se l'istanza è presentata dopo la morte della madre, il fondamento stesso dell'anonimato viene meno sotto il profilo della tutela della sfera giuridica personalissima della madre, quale bene che in modo preminente deve essere inteso meritevole di tutela. In tale ipotesi quindi il figlio deve poter veder riconosciuto il diritto a ricostruire la propria identità biologica. Tuttavia la Corte, anche nell'ipotesi in cui la madre non sia deceduta, riconosce una tutela diffusa al diritto del figlio anche se, nel necessario bilanciamento con il diritto della madre all'anonimato, quest'ultimo deve prevalere, perché finalizzato a tutelare i beni supremi della vita e della salute, sia del nascituro, sia della madre che, se non potesse optare per l'anonimato, potrebbe essere indotta a scelte diverse fonte di rischio per la sua vita e quella del figlio.

La pronuncia risulta pertanto innovativa rispetto alle precedenti pronunce perché rivede i termini del bilanciamento tra le due posizioni soggettive del figlio e della madre; inoltre offre l'occasione per riflettere, ancora una volta, sul concetto di identità così come delineato nelle pronunce della giurisprudenza e nelle elaborazioni della dottrina.

⁶⁷ Secondo la Consulta sent.n. 278/2013, la *ratio* va rinvenuta nell'esigenza di salvaguardare la madre e il neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni personali, ambientali, culturali, sociali tale da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili.

⁶⁸ Sul punto al fine di superare la rigida contrapposizione tra la posizione della madre e quella del figlio, bisognerebbe evidenziare la distinzione tra la genitorialità giuridica e la genitorialità naturale, che consente di osservare come «la rinuncia irreversibile alla genitorialità giuridica non può ragionevolmente implicare anche una definitiva ed irreversibile rinuncia alla genitorialità naturale: ove così fosse, d'altra parte, risulterebbe introdotto nel sistema una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l'art. 2 Cost.». (punto 5 cons. in diritto Corte Cost. n. 278 del 2015).

⁶⁹ Cass. civ., 24292/2016; Cass. civ. 11887/2015; Cass.civ., 4020/2017.

⁷⁰ Si tratta del perseguimento del superiore interesse del minore se letto nell'accezione di tutela del benessere psicofisico di un soggetto in formazione. Per tutti, C. M. BIANCA, *Diritto civile, La famiglia*, 2.2., 2005.

5. Conclusioni

Tra i diritti fondamentali della persona umana vi è quello alla propria identità, che si concretizza nel diritto ad essere identificato e riconosciuto nella propria realtà individuale; l'identità della persona viene tutelata attraverso la rilevanza che le riconosce l'ordinamento e denota il diritto della persona a non vedere alterata la verità della propria vita, costituendo elemento essenziale del patrimonio del soggetto, espressione della sua personalità individuale e sociale.

Nei casi esaminati, tale diritto viene in rilievo in una particolare accezione, come diritto del figlio correlato all'accertamento o al consolidamento della verità biologica, ma anche alla permanenza dei legami affettivi e personali che si sviluppano nella famiglia e quindi nella tutela della sua identità ad uno status acquisito.

Dalla lettura delle pronunce in esame, appare superato il *favor* dell'ordinamento per la conformità dello status alla realtà della procreazione, laddove l'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo costituisce un valore non più assoluto, tale da sottrarsi alle logiche del bilanciamento. Infatti, ciò che rileva, in ultimo è che, nel bilanciamento prevale sempre il principio di conservazione dello *status filiationis* in quanto tale e rispetto a cui deve essere sempre valorizzato l'interesse del minore a conservare il proprio status indipendentemente dai legami di sangue, attribuendo un rilievo giuridico preminente ai rapporti di fatto instaurati⁷¹, nella valorizzazione del rilievo giuridico della c.d. *genitorialità sociale*, ove non coincidente con quella biologica, laddove, come affermato dalla Corte nella sentenza n. 162 del 2014 «il dato della provenienza genetica non costituisce un requisito della famiglia stessa»⁷².

Richiamando una sentenza del 2005, la Consulta sul conflitto tra diversi tipi di genitorialità, aveva affermato che

«mentre la scelta per l'anonimato legittimamente impedisce l'insorgenza di una "genitorialità giuridica" [...] non appare ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla "genitorialità naturale": potendo quella scelta riguardare, sul piano di quest'ultima, come opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perchè corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta».

In conclusione, i tempi sembrano maturi perché il cosiddetto interesse del minore consista nel riconoscimento, in capo a lui, sin dal concepimento, di diritti inviolabili tra i quali quello ad uno *status filiationis* ed alla conoscenza e consapevolezza della propria identità. Pertanto, la tutela adeguata dell'identità del minore si potrà realizzare solo imponendo in tutti i procedimenti che lo riguardano, il

⁷¹ Il distacco tra identità genetica e legale è alla base della disciplina dell'adozione ex lege n.184 del 1983.

⁷² Sul punto anche G. CAPIZZI, *Questioni vecchie e nuove su status filiationis e PMA. Breve cronistoria*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, 2014. Tuttavia, le numerose resistenze alla fecondazione eterologa, affondavano le proprie radici nella posizione di chi, come richiamato da Sesta in M. SESTA, *Dalla libertà ai divieti: quale futuro per la legge sulla procreazione medicalmente assistita*, in *Corr. giur.*, 2004, 1405 ss. «il divieto legislativo della fecondazione eterologa potrebbe manifestare il rifiuto dell'ordinamento di consentire la creazione di un "falso" rapporto di discendenza, cosicché il divieto medesimo troverebbe un fondamento nell'art. 2 Cost., qualificando la corrispondenza tra identità genetica e identità sociale della persona quale originario diritto della personalità, la legge perderebbe coerenza nel momento in cui attribuisce al nato lo status di figlio legittimo del marito o naturale del convivente ed impedisce il formarsi di relazioni col donatore frustando così l'unico possibile fondamento razionale del divieto, che è quello di assicurare il diritto all'identità genetica della persona».

perseguimento del *favor veritatis* solo quando coincide con il *favor minoris*, quale pieno sviluppo della persona del minore⁷³. Pertanto, la verità della procreazione andrà sempre soppesata con l'interesse del minore a mantenere il proprio *status*, tanto quando nasce da PMA, quanto quando deve preservare il proprio status di figlio nato da madre anonima.

La stessa nozione di identità personale acquisita, messa in rapporto con quella di origine, guadagna una indispensabile dimensione relazionale ponendo sempre e comunque in rapporto chi dà origine e chi prende origine⁷⁴, nel perseguimento del superiore interesse del minore.

⁷³ E. LAMARQUE, *Art. 30, in Commentario alla Costituzione*, op.cit., 632-633 ed anche Corte Cost., 216 del 1997 e 170 del 1999.

⁷⁴ Il rapporto tra chi da origine e chi prende origine, in ipotesi come quelle analizzate, vede la necessaria contrapposizione tra la genitorialità giuridica e la filiazione giuridica da un lato e la genitorialità naturale e la filiazione naturale dall'altro, che mettono in discussione la relazione di fatto tra madre e figlio, rischiando di non rispettare il dettato dell'art. 2 Cost.